

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 29 maggio 2019

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 maggio 2019, n. **661**.

R.D. n. 726/1895 - Legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 e s.m.i. “Demanio Idrico Lacuale - Linee di indirizzo per il riordino delle procedure tecnico-amministrative per il rilascio di concessioni su beni ed aree demaniali e determinazione e riscossione dei relativi canoni concessori”.

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 maggio 2019, n. 661.

R.D. n. 726/1895 - Legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 e s.m.i. “Demanio Idrico Lacuale - Linee di indirizzo per il riordino delle procedure tecnico-amministrative per il rilascio di concessioni su beni ed aree demaniali e determinazione e riscossione dei relativi canoni concessori”.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **R.D. 726/1895 - Legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 e s.m.i. “Demanio Idrico Lacuale - Linee di indirizzo per il riordino delle procedure tecnico-amministrative per il rilascio di concessioni su beni ed aree demaniali e determinazione e riscossione dei relativi canoni concessori”** e la conseguente proposta dell'assessore Fernanda Cecchini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di disporre la costituzione di un gruppo di lavoro che comprenda il personale tecnico amministrativo della Regione Umbria, della Provincia di Perugia, della Provincia di Terni e dell'Unione dei Comuni del Trasimeno, incaricato di redigere entro il mese di settembre una bozza di regolamento concernente la disciplina della gestione del demanio lacuale ed idroviario e dell'accertamento e riscossione dei relativi canoni di concessione;
- 3) di approvare, nelle more dell'adozione del sopra citato regolamento regionale, le linee di indirizzo per il riordino delle procedure tecnico-amministrative per il rilascio di concessioni su beni ed aree facenti parte del demanio idrico lacuale e per la determinazione e riscossione dei relativi canoni concessori, secondo quanto indicato nell'allegato A), quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e nel sito web istituzionale.

Il vice Presidente
PAPARELLI

(su proposta dell'assessore Cecchini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **R.D. 726/1895 - Legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 e s.m.i. “Demanio Idrico Lacuale - Linee di indirizzo per il riordino delle procedure tecnico-amministrative per il rilascio di concessioni su beni ed aree demaniali e determinazione e riscossione dei relativi canoni concessori”.**

Visto:

- Regio decreto 1 dicembre 1895, n. 726 “Approvazione del regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze”;

- Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e successive modifiche ed integrazioni;
- R.D. 11 luglio 1913, n. 959 “Approvazione Testo Unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione”;
- Legge 12 giugno 1962, n. 567 “Norme in materia di affitto di fondi rustici”;
- D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici”;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 “Imposta di bollo”;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”;
- L.R. 23 gennaio 1980, n. 6 “Soppressione del Consorzio di bonifica del Trasimeno e del Consorzio Fossi e trasferimento delle loro funzioni alla Provincia di Perugia”;
- L.R. 2 maggio 1980, n. 39 “Delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza”;
- legge 3 maggio 1982, n. 203 “Norme sui contratti agrari”;
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 “Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro”;
- L.R. 19 luglio 1988, n. 23 “Disciplina della navigazione sul Lago Trasimeno”;
- Legge 18 maggio 1989, n. 83 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”;
- L.R. 27 aprile 1990, n. 25 “Modificazioni ed integrazioni della L.R. 19 luglio 1988, n. 23 “Disciplina della navigazione sul Lago Trasimeno”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”;
- Legge 5 gennaio 1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;
- Legge 29 novembre 1995, n. 507 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415 recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito, con modificazioni dalla Legge 22 marzo 1995, n. 85”
- L.R. 9 aprile 1998, n. 11 “Norme in materia di impatto ambientale”;
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 12 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”;
- L.R. 2 marzo 1999, n. 3 “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
- D. P. R. 18 febbraio 1999, n. 238 “Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della Legge 5 gennaio 1994, n. 36”;
- D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole”;
- L.R. 27 marzo 2000, n. 31 “Modificazioni ed integrazioni della L.R. 19 luglio 1988, n. 23- Disciplina della navigazione sul Lago Trasimeno”;
- D.P.C.M. 12 ottobre 2000 “Individuazione dei beni delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni ed agli Enti locali per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico” ;
- D.P.C.M. 13 novembre 2000 “Criteri di ripartizione e ripartizione tra le Regioni per l’esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di demanio idrico”;
- art. 13 della legge 24 novembre 2000, n. 340 “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999”;
- D.P.C.M. 22 dicembre 2000 “Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l’esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 alla Regione Umbria ed agli Enti locali della Regione”;
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”;
- D.G.R. 1 luglio 2003, n. 925 “Procedure tecnico - Amministrative per il rilascio di concessioni in materia di demanio idrico e determinazione e riscossione dei relativi canoni concessori”;
- L.R. 23 dicembre 2004, n. 33 e s.m.i. “Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale”;
- Direttiva dell’Unione europea 2006/123/CE;
- D.G.R. 28 maggio 2007, n. 826 “D.G.R. n. 925/2003, L.R. n. 33/2004 - Demanio idrico. Concessioni ai fini idraulici e per occupazione di suolo demaniale. Procedure operative e informatizzazione”;

• D.G.R. 1 luglio 2014, n. 833 “L.R. 23 dicembre 2004, n. 33 - Determinazioni in merito alla rateizzazione dei pagamenti dovuti a fronte del rilascio di concessioni ed autorizzazioni su beni appartenenti al Demanio idrico, ex R.D. n. 726/1895 - R.D. n. 523/1904 - R.D. n. 1775/1933”

• D.G.R. 29 giugno 2016, n. 735 “Informazione inerente la disciplina dei casi di esenzione e riduzione dei canoni dovuti per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio idrico, ex R.D. n. 523/1904, e al demanio lacuale, ex R.D. n. 726/1895”;

• L.R. 28 dicembre 2017, n. 20 “Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni”;

• D.G.R. 26 febbraio 2018, n. 152 “Criteri e modalità per la concessione dell'istituto della rateizzazione dei crediti extratributari ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 20”;

• L.R. 23 dicembre 2011, n. 18 “Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative”;

• L.R. 2 aprile 2015, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modifiche normative”;

• L.R. 27 dicembre 2018, n. 12 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)”;

Premesso che:

• con la legge regionale 2 maggio 1980, n. 39 è stata disposta la delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al lago Trasimeno, ex R.D. n. 726/1895, e al bacino imbrifero di competenza, già esercitate dalla Regione in base al DPR 15 gennaio 1972, n. 8 e al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

• le funzioni e le attività inerenti al demanio idrico sono state trasferite alle Regioni con il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (e successivi D.P.C.M. di attuazione) che dispone, all'art. 86, che alla gestione dei beni del demanio idrico provvederanno le Regioni e gli Enti locali e, nel successivo art. 89, commi c) ed i), il trasferimento delle funzioni relative:

• *“alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alla derivazione di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'art. 29, c. 3;*

“ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e al R.D. 9 dicembre 1937 n. 2669; omissis”.

Per l'esercizio delle funzioni di cui ai citati articoli 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/98, con i DPCM del 12 ottobre 2000, del 33 novembre 2000 e quindi del 22 dicembre 2000 sono state individuate e trasferite alla Regione le risorse finanziarie, umane e strumentali. L'effettivo esercizio delle stesse è decorso dal 21 febbraio 2001, data di entrata in vigore dei DPCM del 22 dicembre 2000.

A seguito della modifica del titolo V della Costituzione, le Regioni hanno acquisito su tale materia piena potestà legislativa.

A fronte del trasferimento operato con le disposizioni sopra richiamate, la Regione ha emanato le leggi regionali n. 3/99 e n. 33/2004 con le quali ha, rispettivamente, individuato le funzioni ed i compiti nella materia in argomento riservati alla Regione e quelli conferiti alle Province ed ha dettato i principi per la determinazione e la riscossione dei canoni per la concessione di acqua pubblica, per l'occupazione di suolo demaniale e per il demanio lacuale.

La Regione Umbria con deliberazione della Giunta regionale del 1 luglio 2003, n. 925 ha, poi, disciplinato le procedure tecnico amministrative per il rilascio delle concessioni demaniali e per la determinazione ed accertamento dei relativi canoni.

Con proprie deliberazioni - nn. 826/2007, 833/2014, 735/2016, 152/2018, la Giunta regionale ha poi adottato le procedure operative per la concreta applicazione delle disposizioni legislative e di quelle previste nella sopracitata D.G.R. n. 925/2003, con particolare riferimento alle concessioni ai fini idraulici e per occupazione di suolo demaniale, ai casi di esenzione e riduzione dei canoni concessori, nonché ai criteri per la rateizzazione dei pagamenti dei canoni concessori e la riscossione di entrate extratributarie.

Con la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, art. 6, è stato modificato l'art. 68, comma 1, lett. g) e l), della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, inerente le funzioni ed i compiti conferiti alle Province in materia di difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, di cui agli articoli 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/98, e la Regione ha riacquisito alcune funzioni amministrative in materia (rilascio provvedimenti concessori ex R.D. n. 523/1904).

Con la legge regionale 2 aprile 2015, n. 10, come modificata ed integrata dagli artt. 8-9-10 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12, è stato disciplinato il riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali, disponendo il conferimento all'Unione dei Comuni del Trasimeno delle funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno, prevedendo che le stesse continuino ad essere esercitate dalla Provincia di Perugia fino alla data di effettivo esercizio da parte della citata Unione dei Comuni che comunque dovrà avvenire entro il 1° luglio 2019 e che a decorrere dalla medesima data spettino all'Unione dei Comuni le entrate ed i proventi connessi allo svolgimento delle funzioni stesse.

In previsione di detto conferimento la Provincia di Perugia e l'Unione dei Comuni del Trasimeno, con nota prot. 11097 del 4 aprile u.s., hanno evidenziato l'esistenza di numerose problematiche relative alla gestione del procedimento di stipula delle concessioni anche alla luce della direttiva dell'Unione europea 2006/123/CE e sue modifiche, integrazioni ed applicazioni (c.d. Direttiva Bolkestein).

In particolare è stata segnalata la presenza di concessioni scadute rispetto alle quali il procedimento di rinnovo, anche a distanza di tempo, non risulta concluso, concessioni che andranno in scadenza nel corso del corrente anno, nonché di occupazioni in essere senza titolo che necessitano di regolarizzazione amministrativa con la stipula della prescritta concessione demaniale.

A fronte di quanto sopra esposto si rende opportuno disciplinare in maniera compiuta la gestione del demanio lacuale e idroviario mediante apposito regolamento regionale.

A tal fine si prevede la costituzione di un gruppo di lavoro che comprenda il personale tecnico amministrativo della Regione Umbria, della Provincia di Perugia, della Provincia di Terni e dell'Unione dei Comuni del Trasimeno.

Nelle more dell'adozione del sopracitato regolamento regionale, si ritiene necessario, anche allo scopo di semplificare l'iter autorizzativo, garantendo il principio di libera concorrenza, e permettere un proficuo espletamento delle attività in materia di demanio idrico lacuale, intervenire per definire le linee di indirizzo rispetto ai criteri ed alle modalità per il rilascio di concessioni su beni facenti parte del demanio idrico lacuale medesimo, sulla base di quanto già normato dal R.D. n. 726/1895.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

ALLEGATO A)**CONCESSIONI DI AREE E BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO LACUALE**

Gli interventi sul demanio idrico lacuale si inseriscono all'interno di una programmazione orientata ad un utilizzo consapevole delle aree demaniali dal punto di vista ambientale, alla valorizzazione e riqualificazione delle infrastrutture ed allo sviluppo del turismo, delle attività balneari, nonché della fruizione ciclopedonale.

1) AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI

L'autorità competente, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso del demanio e, in particolare, con le primarie esigenze di regolazione dei bacini lacuali ai fini della sicurezza idraulica e della costituzione di riserve idriche, può concedere l'occupazione e l'uso anche esclusivo di beni del demanio, nel rispetto del principio di libero mercato.

La concessione è affidata attraverso procedure di evidenza pubblica nel rispetto del principio assoluto di tutela dell'ambiente, ai fini dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, di concorrenza, di libertà di stabilimento nonché degli altri pertinenti principi comunitari.

L'affidamento in concessione di un area o di un bene demaniale avviene su apposita istanza e/o su iniziativa diretta dell'autorità competente.

2) AFFIDAMENTO DI CONCESSIONE SU ISTANZA

I soggetti, persone fisiche in forma singola o associata e persone giuridiche di diritto pubblico o privato, che vogliono utilizzare beni ed aree appartenenti al demanio idrico lacuale, devono presentare apposita istanza all'Autorità competente.

La domanda, in regola con l'imposta di bollo, fatti salvi i casi di esenzione ex del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 così come modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione minima:

- a) generalità del richiedente;
- b) destinazione d'uso prevista per l'area;
- c) n. 3 copie planimetrie catastali scala 1:2000 dell'area richiesta in concessione;
- d) n. 3 copie ingrandimenti planimetrici in scala 1:500 o 1:200 con evidenziato il confine demaniale, il terreno o lo specchio d'acqua;
- e) n. 3 copie delle sezioni e piano quotato del terreno con evidenziata la linea del bagnasciuga ed il confine demaniale;
- f) n. 3 copie delle piante, prospetti e sezioni in scala 1:100 o 1:50 delle opere esistenti o da realizzare (eventuali particolari costruttivi in scala adeguata);
- g) n. 3 copie della relazione tecnica;
- h) progetto di utilizzo contenente le modalità di riambientalizzazione dell'area alla cessazione della concessione
- i) attestazione avvenuto versamento delle spese di istruttoria;

- j) stralcio del piano regolatore e delle norme relative alla zona interessata;
- k) n. 3 copie documentazione fotografica;
- l) programma degli investimenti;
- m) dimostrazione capacità tecnico economica
- n) adempimenti connessi all'attestazione della regolarità contributiva e rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.
- o) dichiarazione sostitutiva, nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente, attestante che nei confronti del richiedente, se persona fisica, o del rappresentante legale e degli amministratori muniti di rappresentanza, se il richiedente è persona giuridica, non sono in corso di applicazione e non sono state applicate misure che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o il divieto di beneficiare del rilascio di concessioni. Se il richiedente risiede o ha sede in un altro Stato può presentare documentazione equivalente in base alla legislazione di tale Stato ovvero, in mancanza, una dichiarazione giurata resa innanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa o a un notaio o pubblico ufficiale.

3) AFFIDAMENTO DI CONCESSIONI SU INIZIATIVA DELL' AUTORITÀ COMPETENTE

L'autorità competente che intenda affidare in concessione un bene del demanio procede attraverso l'emanazione di un apposito bando di concessione.

Il bando indica i seguenti elementi minimi

- a) tipo di amministrazione aggiudicatrice e attività svolta;
- b) documenti costituenti parte integrante del bando;
- c) descrizione della concessione, inclusa l'indicazione della sua durata massima;
- d) termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
- e) condizioni di partecipazione;
- f) criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione della concessione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la valutazione delle offerte sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione, nonché all'esperienza professionale maturata nel settore dal soggetto richiedente;
- g) criteri di valutazione dell'offerta in relazione alla natura pubblica del soggetto partecipante, alla natura, alle caratteristiche e all'oggetto della concessione, nonché l'ordine di importanza ad essi attribuita. I criteri di valutazione sono almeno i seguenti: la misura degli investimenti di carattere durevole, anche di natura immobiliare e degli interventi di recupero ed inserimento ambientale, da realizzare nel corso della concessione; la natura e gli standard qualitativi dei servizi offerti; la ricaduta economica nell'area e l'incremento dei livelli occupazionali; la qualità degli impianti e dei manufatti da realizzare nel corso

della concessione; la previsione di misure per la fruibilità degli impianti e dei servizi per le persone con mobilità ridotta. Il canone della concessione non può costituire l'unico criterio di valutazione dell'offerta e la sua valutazione è ammessa esclusivamente quando si riscontri una situazione di completa equivalenza tra le offerte;

- h) adempimenti connessi alla normativa antimafia;
- i) adempimenti connessi all'attestazione della regolarità contributiva e rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.
- j) procedure di ricorso.

4) ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICIZZAZIONE DELLA DOMANDA/BANDO DI CONCESSIONE

L'autorità competente, verificata l'ammissibilità della domanda e la procedibilità dell'istruttoria, rende di evidenza pubblica la domanda di concessione mediante la pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, sul proprio sito web istituzionale, nonché per 15 giorni all'Albo Pretorio del comune sul cui territorio è prevista la concessione, al fine di assicurare la possibilità di presentazione di eventuali domande concorrenti, opposizioni e/o osservazioni.

L'avviso riporta il sunto della domanda, indica il giorno di inizio e di fine della pubblicazione dell'avviso e invita coloro che possono avervi interesse a presentare in forma scritta eventuali opposizioni, osservazioni o domande concorrenti

Le eventuali osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione, nonché domande concorrenti, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta all'Autorità competente, entro 30 gg. dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale o entro i 15 giorni decorrenti dalla data di fine pubblicazione dell'avviso sull'Albo Pretorio comunale;

In caso di iniziativa diretta dell'autorità competente, gli adempimenti di pubblicizzazione vengono assicurati mediante la pubblicazione di apposito avviso alla manifestazione di interesse unitamente al bando predisposto;

E' pubblicizzata ai soli fini della presentazione di eventuali osservazioni la domanda di concessione per l'occupazione e l'uso di spazi interclusi entro aree concesse ad un unico soggetto o di aree ad esse attigue, se gli spazi interclusi o le aree attigue non sono suscettibili, trattandosi di superfici limitate, di autonomo sfruttamento funzionale. Tali aree, previa verifica delle condizioni predette, possono essere assegnate direttamente al soggetto concessionario che ne faccia richiesta.

5) ISTRUTTORIA ED AGGIUDICAZIONE

Qualora siano pervenute domande concorrenti o più soggetti abbiano prodotto manifestazione di volontà rispetto all'utilizzo del area o bene demaniale, salvo i casi in cui l'uso non costituisca titolo di preferenza, verrà attivata l'aggiudicazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente e con le modalità di cui al punto 3).

Nel caso in cui, esperite le formalità inerenti la pubblicazione e decorsi i tempi prescritti, non siano pervenute domande concorrenti o sia pervenuta unica manifestazione di interesse, l'autorità competente procede ad effettuare sopralluogo atto a verificare l'idoneità della documentazione prodotta ad illustrare lo stato dei luoghi, nonché la situazione idraulica locale, anche allo scopo di impartire eventuali condizioni e prescrizioni per il successivo rilascio della concessione.

In relazione agli elementi di giudizio acquisiti in sede di istruttoria e con visita locale, provvede al rilascio del Provvedimento di autorizzazione, subordinando l'occupazione delle aree e dei beni demaniali alla sottoscrizione dell'atto di concessione.

Nel Provvedimento di autorizzazione dovranno essere riportate le specifiche motivazioni riguardanti le valutazioni effettuate in relazione ad eventuali opposizioni e/o osservazioni presentate.

6) DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

L'autorità competente rilascia il disciplinare di concessione nel quale sono indicati, in particolare:

- a) i dati del concessionario, inclusa l'indicazione del legale rappresentante e del domicilio eletto ai fini del rapporto concessorio;
- b) l'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione;
- c) lo scopo e la durata della concessione;
- d) la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
- e) le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
- f) il canone versato, da aggiornare annualmente secondo l'indice ISTAT, la decorrenza, la scadenza dei pagamenti, le modalità di pagamento, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento possa comportare la decadenza della concessione;
- g) la cauzione versata;
- h) eventuali servitù;
- i) i casi di decadenza della concessione;
- j) le modalità di presentazione della eventuale domanda di rinnovo della concessione;
- k) la previsione in base alla quale, alla cessazione della concessione, le opere inamovibili realizzate dal concessionario passano nella proprietà del proprietario del suolo demaniale senza il pagamento di indennizzi, corrispettivi o simili in favore del concessionario e salvo che l'autorità competente, sentito il proprietario del suolo, non ne ordini la demolizione con la restituzione del bene nel pristino stato. In quest'ultimo caso, l'autorità competente, se il concessionario non esegue l'ordine di

demolizione, può provvedervi d'ufficio attraverso la cauzione e, comunque, a spese del concessionario medesimo, fatta salva l'applicazione degli indennizzi per occupazione abusiva;

l) le condizioni speciali alle quali è sottoposta la concessione.

Tra tali condizioni rientrano in particolare:

- L'obbligo di porre in essere tutto quanto necessario ai fini della riambientazione dell'area;
- l'obbligo di assicurare sul Lago Trasimeno gli adempimenti di cui alla legge regionale 19 luglio 1988, n. 23 come modificata ed integrata dalla legge regionale 27 aprile 1990, n. 25 per quanto
- l'obbligo in capo al concessionario di spiagge attrezzate o di stabilimenti balneari di assicurare l'accesso gratuito per il raggiungimento della battigia, anche ai fini della balneazione ove consentita, se non vi sono accessi pubblici nei 50 metri di fronte adiacenti, su un lato o sull'altro della concessione;
- l'obbligo in capo al concessionario di spiagge attrezzate o di stabilimenti balneari di assicurare l'accesso gratuito per il raggiungimento della battigia, anche ai fini della balneazione ove consentita, alle persone con mobilità ridotta e di posizionare adeguati percorsi previa acquisizione dei titoli previsti dalle normative vigenti;
- l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene in concessione, nonché gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso e le eventuali spese di registrazione;
- l'obbligo di comunicare formalmente all'autorità concedente la volontà di rinunciare alla concessione con un preavviso di almeno sei mesi.

Il bene demaniale oggetto della concessione non potrà in nessun caso essere ceduto né destinato ad altri usi, se non a seguito di una specifica autorizzazione da parte dell'Autorità concedente.

Il bene demaniale si intende concesso nello stato in cui si trova al momento del rilascio della concessione e dovrà essere riconsegnato senza che il Concessionario possa avanzare alcuna richiesta d'indennizzo o compenso di qualsiasi genere o natura per le opere anche migliorative eventualmente eseguite, previa la prescritta autorizzazione.

L'Amministrazione concedente può procedere, qualora ne ravvisi la necessità, ad una verifica per accertare lo stato manutentivo dell'area concessa e per indicare le opere di manutenzione di cui il bene necessita, redigendo apposito verbale da notificare al concessionario, in ottemperanza al quale il concessionario sarà obbligato ad eseguire i lavori prescritti pena la revoca della concessione e l'acquisizione del deposito cauzionale a titolo di risarcimento danni

Il Concessionario è inoltre obbligato a consentire, all'Autorità Concedente, la facoltà di eseguire quelle opere di bonifica o quant'altro che fosse disposto a mezzo di Determinazione Dirigenziale, senza che egli stesso possa pretendere pagamenti o indennizzi derivanti dall'occupazione del bene oggetto della Concessione.

Il Concessionario rimane interamente ed esclusivamente responsabile dei danni alle persone, cose o animali che dovessero verificarsi nell'esercizio della concessione, egli stesso si obbliga, inoltre, a tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi rapporto che dovesse instaurare con propri collaboratori o terzi aventi causa.

Eventuali opere da realizzare dovranno essere regolarmente autorizzate dall'autorità concedente ai sensi della normativa vigente in materia, pena la revoca immediata della stessa concessione e la rimozione completa o parziale delle strutture eseguite o in corso di esecuzione, senza che il Concessionario possa avanzare alcuna richiesta d'indennizzo o compenso di qualsiasi genere o natura per le opere realizzate.

L'esecuzione delle opere autorizzate potrà iniziare solamente dopo la stipula dell'atto di concessione e dovranno essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni tecniche contenute nell'atto stesso. Le suddette opere dovranno essere ultimate entro il termine stabilito nell'atto concessorio che non potrà essere comunque superiore a tre anni dalla data di rilascio dello stesso, salvo motivata richiesta di proroga.

Una volta completate le opere, il concessionario dovrà fornire una relazione, firmata da un tecnico abilitato, con la quale si attesterà la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto.

7) CANONI CONCESSIONARI ED INDENNITA' DI OCCUPAZIONE

La determinazione dei canoni concessori relativi alle aree e beni demaniali è effettuata in base ai criteri dettati dalla vigente normativa statale, nonché secondo quanto disposto di seguito.

Il canone di concessione e l'indennità di occupazione sono pertanto determinate:

- a) per il suolo:
in base al valore unitario di mercato (Euro/mq) dell'area, per la superficie occupata ulteriormente moltiplicato per un saggio di capitalizzazione pari al 5%.
Per le concessioni che prevedono l'utilizzazione di terreni demaniali ad uso agricolo, il canone sarà determinato in base a quanto disposto dalla L. 203/82 e dal D.Lgs. 228/2001.
I valori unitari per tipologia di utilizzo ed occupazione, nonché i parametri dei punteggi sono indicati nell'allegato 1) – tabella 1 (tariffe) e tabella 2 (punteggi)
- b) per il soprassuolo:
in presenza di manufatti si procede quantificando il canone basato sul valore a costo di costruzione a nuovo, opportunamente corretto con coefficienti che tengano conto dello stato di manutenzione, delle caratteristiche costruttive, di finitura e di vetustà nonché della dotazione degli impianti.
Quindi per ogni manufatto il valore del soprassuolo è uguale al costo di costruzione al mq per i mq lordi costruiti.
Conseguentemente il canone è uguale al valore del soprassuolo moltiplicato per:

il coefficiente – stato di conservazione e manutenzione,
il coefficiente – moltiplicatore del costo di costruzione adottabile che tenga conto del grado di finitura, della dotazione di impianti tecnologici e delle caratteristiche costruttive dei manufatti
il coefficiente – vetustà
il saggio di capitalizzazione, pari al 5%.

Relativamente ai coefficienti di cui sopra si rinvia al già citato Allegato A) – tabella 3 (coefficienti).

Qualora sull'area oggetto di concessione siano presenti immobili, il canone o l'indennità di occupazione saranno determinati dalla somma del canone suolo e canone soprassuolo moltiplicati per un coefficiente di pregio e funzionalità compreso tra un valore minimo di 0,80 ed un valore massimo di 1,20.

Nel caso in cui la quantificazione del canone tecnico come sopra determinato sia inferiore al canone minimo ricognitorio, quest'ultimo verrà applicato quale canone di concessione

L'importo del canone minimo ricognitorio è determinato, con riferimento all'annualità 2019, in Euro 212,36 ed è soggetto a rivalutazione annuale in base alla variazione percentuale edia annua rispetto all'anno precedente – “FOI – indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” pubblicato dall'ISTAT

7)A casi di esenzione e riduzione dei canoni annuali

Esenzioni:

- Le concessioni rilasciate alla Regione Umbria per l'occupazione di aree demaniali, anche con opere idrauliche ed attraversamenti in genere, sono esenti dal pagamento del canone annuale;

Riduzioni:

- Le concessioni rilasciate a favore di Enti pubblici, come definiti dal D.Lgs 18/8/2000 n. 267, per l'occupazione di aree demaniali in via esclusiva per fini di pubblico interesse e/o per il perseguimento dei propri fini istituzionali, senza che ne venga tratto alcun lucro o provento, sono soggette al pagamento di un canone annuo, pari al 10% di quello determinato
- Le concessioni rilasciate a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10, commi 1,8,9 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460 e di Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) nonché di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, della L. 7/12/2000 n. 383, per l'occupazione di aree demaniali anche con opere idrauliche ed attraversamenti in genere, senza che ne venga tratto alcun lucro o provento, sono soggette al pagamento di un canone annuo pari al 30% di quello determinato

Per accedere ai beneficio della riduzione del canone i concessionari dovranno produrre apposita motivata richiesta all'autorità concedente che valuterà in sede di istruttoria la sussistenza dei requisiti per l'applicabilità dei benefici stessi, precisando che:

- gli atti di concessione perfezionati anteriormente conservano validità fino alla loro scadenza, ferma restando la possibilità da parte dei concessionari rientranti nelle fattispecie sopra individuate di chiedere la modifica/integrazione degli atti stessi. Qualora venga riconosciuto il beneficio in argomento, lo stesso produrrà effetti sull'importo del canone dovuto a decorrere dall'annualità successiva a quella di accoglimento dell'istanza;
- in caso di regolarizzazione di utilizzazioni in essere, il perfezionamento della concessione è subordinato al pagamento delle annualità pregresse dovute, con il riconoscimento dei benefici previsti, fermo restando che eventuali somme già corrisposte per importi superiori non potranno essere oggetto di ripetizione

7)B rateizzazione del pagamento dei canoni

Per la concessione del beneficio della rateizzazione dei pagamenti dei canoni demaniali dovuti a fronte della stipula della concessione si applicano le modalità ed i criteri disposti dalla Giunta regionale con propria Deliberazione del 26 febbraio 2018, n. 156, avente ad oggetto "Criteri e modalità per la concessione dell'istituto della rateizzazione dei crediti extratributari ai sensi dell'art.38 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 20".

8) DURATA DELLA CONCESSIONE E CAUSE DI ESTINZIONE

La concessione ha una durata massima di diciannove anni.

Ai fini della determinazione della durata della concessione, l'autorità competente tiene conto del programma di investimenti del concessionario volti a valorizzare la qualità dei servizi resi all'utenza ovvero ad assicurare a proprio esclusivo carico la realizzazione di infrastrutture, dei relativi tempi di ammortamento, nonché dell'equa remunerazione del capitale investito.

Scaduto il termine naturale della concessione, fissato comunque al 31 dicembre, questa si intende cessata di pieno diritto senza che occorra speciale diffida o costituzione in mora e senza che il concessionario possa invocare usi e consuetudini per continuare nel godimento della stessa. Qualora ricorra l'onere a carico del concessionario al ripristino dello stato dei luoghi, il concessionario è esentato dal pagamento del canone dal primo giorno dell'anno successivo all'avvenuta comunicazione di ripristino dello stato dei luoghi.

a) Rinnovo ordinario

La richiesta di rinnovo potrà essere presentata, mediante apposita istanza in regola con l'imposta di bollo, almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione già assentita.

La titolarità della concessione non costituisce titolo di preferenza.

La mancata richiesta di rinnovo comporterà, comunque, il proseguimento del pagamento del canone, a titolo di indennità di occupazione, fino alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, previo accertamento da parte dell'Autorità concedente.

b) Rinnovo anticipato

Qualora il concessionario ritenga necessario fare nuovi investimenti per la gestione dei beni e/o aree in concessione, non ammortizzabili entro la scadenza prevista della concessione medesima, può chiedere un rinnovo anticipato per poter avere tempo utile per ammortizzare i nuovi investimenti.

La richiesta di rinnovo anticipato potrà essere presentata mediante apposita istanza in regola con l'imposta di bollo.

La titolarità della concessione non costituisce titolo di preferenza.

b) Rinuncia

In caso di rinuncia, il concessionario, deve fare dichiarazione all'autorità competente senza opporvi condizioni. In caso di rinuncia alla concessione in corso d'anno, il concessionario rimane obbligato al pagamento dell'annualità di canone.

Qualora sia previsto l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi, la rinuncia comporta l'esonero dal pagamento del canone dal primo giorno dell'anno successivo all'avvenuta comunicazione di ripristino dello stato dei luoghi.

c) Decadenza

E' causa di decadenza della concessione la trasgressione da parte del Concessionario di una delle condizioni o prescrizioni impartite dall'Autorità competente, nonché un comportamento che ponga in essere inadempienza colposa grave e reiterata da parte dello stesso incluso il mancato pagamento di due annualità consecutive del canone di concessione. In caso di decadenza della concessione disposta in corso d'anno, il concessionario rimane obbligato al pagamento dell'annualità di canone.

Qualora ricorra l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi, il concessionario non è tenuto al pagamento del canone dal primo giorno dell'anno successivo all'avvenuta comunicazione di ripristino dello stato dei luoghi.

d) Revoca

In ogni momento l'Amministrazione concedente può revocare in tutto o in parte la concessione assentita per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

In tutti i casi suddetti il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dello stato primitivo dei luoghi in conformità di quanto disposto dall'Amministrazione concedente e in nessun caso egli avrà diritto a rimborsi compensi o indennizzi.

Nel caso in cui il Concessionario non provveda all'obbligo impartito, l'autorità competente procederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del Concessionario l'onere delle spese nonché l'applicazione delle eventuali sanzioni. Qualora l'Amministrazione concedente intenda esonerarlo dal ripristino dello stato dei luoghi, le eventuali opere realizzate restano di proprietà del Demanio ed egli non potrà pretendere compensi o indennità di sorta.

e) Subingresso

Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve farne domanda all'autorità competente. La richiesta di subingresso per atto tra vivi deve essere sottoscritta sia dal titolare che dal subentrante e contenere tutti i dati identificativi di quest'ultimo.

La sostituzione del concessionario costituisce modifica sostanziale della concessione e richiede una procedura di evidenza pubblica all'esito della quale è rilasciato un nuovo titolo concessorio.

Sino all'emanazione del provvedimento di autorizzazione al subentro rimane obbligato al pagamento del canone il vecchio titolare della concessione.

In caso di variazione per subingresso effettuata in corso d'anno il nuovo titolare è tenuto al pagamento del canone a partire dall'anno successivo a quello dell'emanazione dell'atto amministrativo di autorizzazione al subentro.

La procedura di evidenza pubblica non viene esperita nei seguenti casi:

- quando al concessionario succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro soggetto che soddisfi i criteri di selezione qualitativa iniziali, a condizione che ciò non comporti altre modifiche sostanziali alla concessione. In tal caso alla domanda deve essere allegata la copia dell'atto sulla base del quale viene chiesto il subingresso;
- nel caso di subingresso dell'erede per successione per causa di morte. L'erede, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla morte del concessionario chiede la conferma della concessione all'autorità competente che, con provvedimento motivato, decide se proseguire nel rapporto concessorio alla luce delle verifiche di ordine fiduciario nonché di quelle riguardanti la capacità tecnica e finanziaria dell'erede. Difettando la sussistenza dei suddetti requisiti, l'autorità revoca la concessione.

Il subingresso nella concessione, nei casi sopra indicati, si perfeziona con il rilascio della relativa autorizzazione.

9) DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, il concessionario presta una cauzione in qualsiasi forma, ivi inclusa la costituzione di garanzia rilasciata da istituti di credito ovvero ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro della economia e delle finanze 17 febbraio 2009, n. 29, nella misura di una annualità del canone per le concessioni di durata sino a sei anni ovvero di due annualità se la durata è superiore.

Il concessionario è obbligato al reintegro della cauzione prestata in caso di intervenuto incameramento, anche parziale, dell'importo garantito.

L'autorità demaniale o portuale autorizza lo svincolo della cauzione al momento della riconsegna dell'area da parte del concessionario per cessazione della concessione o per revoca della stessa, previa positiva verifica dell'adempimento di ogni obbligo derivante dalla concessione medesima. Nel caso di riconsegna dell'area per decadenza della concessione, la autorità demaniale o portuale incamera la cauzione in tutto o in parte, con provvedimento motivato.

10) ONERI FISCALI E SPESE

Gli oneri fiscali e le spese relative alla concessione sono interamente a carico del concessionario.

ALLEGATO 1)

Tabella 1 - tariffe

	TIPO DI OCCUPAZIONE	SOTTOGRUPPO	ATTIVITA' RICETTIVE O IMPRENDITOR.		USO PRIVATO	UTILITA' PUBBLICA	MINIMO RICOGNITORIO
			€/MQ.	€/ML.	€/ML	€/MQ. €/ML	
1	SPIAGGIA		17-25			5-10	212,36
2	CAMPEGGIO (zona attrezzata con piazzole)		20-36				212,36
3	VERDE (giardini, prato, campi da gioco, ecc.)		10-25		15-30	10-15	212,36
4	VIABILITA', PARCHEGGI		10-15		10-15	10-15	212,36
5	PERTINENZE DI BAR-RISTORANTI, ECC. (attrezzata con tavoli, ombrelloni, ecc.)		30-40				212,36
6	RIMESSAGGIO E DEPOSITO PER ATTREZZATURE PER PESCATORI PROFESSIONISTI		10-15				212,36
7	RIMESSAGGIO E DEPOSITO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (lavorazione cannina, materiali edili per cantieri, ecc.)		23-30				212,36
8	AREA PER ATTIVITA' DIPIORTISTICA (piazzali per invasi, ecc.)		15-25				212,36
9	STRUTTURE PORTUALI	Pontili, scivoli per alaggio, zattere, piattaforme galleggianti, ecc.	25-50		25-50	25-50	212,36
		Banchine, moli, dighe, gru, darsene, e opere di difesa (muri frangiflutti, scogliere, ecc.)	30-85		30-85	30-85	212,36
		Specchio d'acqua	18-25		10-20	5-15	212,36
10	PASSERELLE PEDONALI PER ATTRAVERSAMENTO FOSSI, PONTI, ECC.		18-25		10-20	10-20	212,36

	TIPO DI OCCUPAZIONE	SOTTOGRUPPO	ATTIVITA' RICETTIVE O IMPRENDITOR. €/MQ. €/ML	USO PRIVATO €/MQ. €/ML	UTILITA' PUBBLICA €/MQ. €/ML	MINIMO RICOGNITORIO
11	OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E AEREO PER ATTRAVERSAMENTI CON CONDUTTURE PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO, ELETTRICO, GAS, TELEFONICO, ECC.; CONDUTTURE FOGNARIE, ECC.	Diametro inferiore o uguale a mm.200	15-20	15-20	15-20	212,36
		Diametro superiore a mm.200	20-25	20-25	20-25	212,36
12	POSTI BARCA	Con natanti a motore su strutture portuali con banchina mobile (pontili galleggianti).				232,48
		Con natanti a motore su strutture portuali con banchina fissa, pali, ecc.				179,23
		Con natanti di proprietà di pescatori professionisti, su strutture fisse e/o mobili				31,75
		Con natanti a remi e a vela senza motore, su strutture fisse e/o mobili				158,75
		Ormeggi fuori dalle strutture portuali, ma presenti all'interno delle zone portuali (boe, gavitelli)				158,75

Tabella 2 - punteggi

<u>MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE</u>	
<u>Punteggio</u>	
1	<i>normale</i>
0,8	<i>sufficiente</i>
0,4	<i>mediocre</i>
0	<i>scadente</i>

<u>VETUSTÀ'</u>	
<u>Punteggio</u>	<u>Anni</u>
1	fino a 5 anni
0,8	tra 5 e 10 anni
0,4	tra 10 e 20 anni
0	oltre 20 anni

<u>UBICAZIONE</u>	
<u>Punteggio</u>	<u>Località</u>
1	Passignano s/T Castiglione del Lago
0,8	Località S. Feliciano Tuoro s/T
0,4	Località S. Arcangelo Località Torricella Località Monte del Lago
0	Località Isola Maggiore

<u>SUPERFICIE</u>	
<u>Punteggio</u>	<u>Superficie mq.</u>
1	Fino a 1000
0,8	tra 1.001 e 5.000
0,4	tra 5.001 e 10.000
0	oltre 10.000

*Tabella 3 - coefficienti**1) Coefficienti – Stato di Conservazione e manutenzione*

STATO MANUTENZIONE	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE
<i>OTTIMO</i>	<i>1,00</i>
<i>BUONO</i>	<i>0,95</i>
<i>DISCRETO</i>	<i>0,90</i>
<i>CATTIVO</i>	<i>0,80</i>
<i>PESSIMO</i>	<i>da valutare caso per caso</i>

2) Coefficienti di moltiplicazione per tener conto del grado di finitura, della dotazione di impianti tecnologici e delle caratteristiche costruttive dei manufatti

MINIMO	MASSIMO
<i>0,80</i>	<i>1,20</i>

3) Coefficienti moltiplicatori per considerare la vetustà dei manufatti

MINIMO	MASSIMO
<i>0,70</i>	<i>1,00</i>

STEFANO STRONA - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
